

TRIBUNALE CIVILE DI NOVARA

SEZIONE LAVORO

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 414 C.P.C.

SOLANO LIDIA – (C.F. SLN LDI 76D50 F537N) – nata a Vibo Valentia (VV) il 10.04.1976 e residente in Novara (NO) Via Langhi n.25 – per delega in calce al presente atto rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Matteo Borrione (C.F. BRRLRT80B18L219K), Enrica Casetta (C.F. CSTNRC80A52L219Y) e Prof. Massimo Occhiena (C.F. CCHMSM68L03L219C) del Foro di Torino – i quali dichiarano di volere ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. e ex art. 51 D.L. 112/2008, rispettivamente, agli indirizzi di PEC albertomatteoborrione@pec.ordineavvocatitorino.it enricacasetta@pec.ordineavvocatitorino.it, massimo.occhiena@pec.occhiena.it comunicati all'Ordine degli Avvocati di Torino ai sensi della L. 2/2009, o al numero di fax 011/56.13.805 – ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Matteo Cardani del Foro di Novara (C.F. CRDMTT69B09F952Z) in Novara, Viale Roma n. 52

ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – (C.F. 80185250588) – in persona del Ministro *pro tempore*, avente sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/a, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, avente sede in Torino, c.so Stati Uniti n. 45

convenuto

E CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE – (C.F. 97613140017) – in persona del legale rappresentante *pro tempore*, avente sede in Torino, c.so Vittorio Emanuele II n. 70, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, avente sede in Torino, c.so



Stati Uniti n. 45

convenuto

E CONTRO

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
- AMBITO TERRITORIALE DI NOVARA** – (C.F. 80014360038) – in

persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Novara, via Mario Greppi n. 7, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, avente sede in Torino, c.so Stati Uniti n. 45

convenuto

nonché NEI CONFRONTI

**di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive per le
classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE)
dei 101 ambiti territoriali italiani vigenti per gli anni scolastici 2014/2017**

*** *****

Ill.mo Signor Giudice del Lavoro,

la sig.ra Solano Lidia si rivolge alla S.V. esponendo quanto segue

IN FATTO

1. La ricorrente ha conseguito il diploma di maturità magistrale nell'anno scolastico 1993/1994 (vd.ns.doc.n.1);
2. la sig.ra Solano Lidia è attualmente in servizio presso la Cooperativa Socialnis ARL come risulta dall'autocertificazione di servizio (vd.ns.doc.n.2);
3. in data 1.4.14 è stato emanato il D.M. 235/2014 (vd.ns.doc.n.3), relativo all'aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;
4. con pronuncia n. 1973 in data 16.04.15 (vd.ns.doc.n.4), la VI Sezione del Consiglio di Stato ha annullato, in quanto illegittimo, il D.M. 235/2014 nella parte in cui non consentiva ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'iscrizione nelle



- Graduatorie ad Esaurimento, con implicita declaratoria altresì dell'illegittimità della procedura Web imposta da tale decreto per la presentazione delle domande;
5. con la raccomandata a/r la ricorrente ha fatto richiesta di inserimento nella Graduatoria ad Esaurimento, chiedendo altresì la riattivazione, da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, delle funzioni della piattaforma Web destinata alla presentazione delle istanze (vd.ns.doc.n.5);
 6. con comunicazione in data 21.10.15 il MIUR ha respinto la predetta richiesta ritenendo che gli effetti della citata sentenza del Consiglio di Stato dovessero esplicarsi esclusivamente nei confronti dei docenti appellanti (vd.ns.doc.n.6).

IN DIRITTO

I

LA SUSSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO ADÍTO

La presente azione è finalizzata all'accertamento e alla declaratoria del diritto di parte ricorrente, quale diplomata magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002, ad essere inserita nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) ed essere così destinataria di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, previo accertamento incidentale della illegittimità e conseguente disapplicazione di tali Graduatorie laddove, non contemplando il suo nominativo, la escludono da tale possibilità.

Nessun dubbio che la fattispecie oggetto di giudizio sia di competenza di codesto Ill.mo Signor Giudice del Lavoro.

In primo luogo, si tratta di controversia rientrante nell'ambito del rapporto di lavoro, posto che l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento costituisce atto datoriale estraneo a qualsiasi procedura concorsuale.

Si tratta, dunque, di controversia pienamente ricompresa nell'ambito dell'art. 63, D.LGS. 165/2001, che stabilisce la competenza del Giudice ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, in relazione a tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni "*ancorché*



vengano in questione atti amministrativi presupposti” che, qualora illegittimi e rilevanti ai fini della decisione, devono essere disapplicati, con attribuzione al Giudice del potere di adottare *“tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati”*.

In secondo luogo, nel caso di specie l’Amministrazione scolastica è titolare di poteri meramente vincolati e non già discrezionali.

Infatti, a seguito della trasformazione delle originarie graduatorie per concorsi in graduatorie permanenti (divenute poi ad esaurimento dal 2006), il criterio di appartenenza alle stesse è oggi il mero possesso di un idoneo titolo abilitativo all’insegnamento acquisito entro l’a.s. 2001/2002.

Pertanto, la pretesa di parte ricorrente all’inserimento nelle suddette graduatorie ha natura di diritto soggettivo, escludendo tale inserimento l’esercizio di qualsiasi attività autoritativa o discrezionale da parte dell’Amministrazione scolastica.

Di conseguenza, la pretesa oggetto della presente azione rientra appieno nelle ipotesi per cui è prevista la giurisdizione del Giudice Ordinario, il quale – accertata la sussistenza del diritto soggettivo – ha il potere e il dovere di dichiarare l’illegittimità dell’atto amministrativo lesivo di tale diritto e, conseguentemente, di disapplicarlo, adottando tutti i provvedimenti necessari per assicurare l’effettività della tutela di tale situazione giuridica dedotta in giudizio.

D’altronde, la sussistenza della giurisdizione del giudice del lavoro è prevista dall’art. 11 co 6 D.M. 235/14 (relativo alla disciplina dell’aggiornamento delle GAE per il periodo 2014/2017), secondo cui *“la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro”*, nonché dal consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa e ordinaria:

- *“in presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche*



sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali” (Cons. Stato, Sez. VI, n. 5794/14);

- *“esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella del giudice ordinario, le controversie aventi ad oggetto il corretto inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ... infatti, la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'amministrazione esercita poteri negoziali e non amministrativi, né si verte in materia di procedure concorsuali”* (Cons. Stato, Sez. VI, n. 5953/13);
- *“non è ricompresa nella nozione di concorso ... la fattispecie ... caratterizzata dall'inserimento in apposite graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) dei docenti che sono in possesso di determinati requisiti (...), la quale è preordinata al conferimento delle cattedre che si rendono mano a mano disponibili; infatti, l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione, colloca le procedure così articolate fuori dall'ambito concorsuale, ricomprendendole tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario sulle controversie concernenti l'inserimento e la collocazione in graduatoria degli insegnanti che aspirano all'assunzione”* (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 433/14);
- *“in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 ... la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 D.LGS. 30 marzo 2001 n. 165) di fronte alle quali sono configurabili*



diritti soggettivi ..." (Cass. civ., Sez. Un., n. 16756/14).

II

IL DIRITTO DI PARTE RICORRENTE AD ESSERE INSERITA NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEFINITIVE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI NOVARA PER LE CLASSI DI CONCORSO SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA) E SCUOLA PRIMARIA (EEEE) PER GLI ANNI SCOLASTICI 2014/2017

A. IL PANORAMA NORMATIVO RELATIVO ALLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEI DOCENTI

In considerazione della complessità della materia, nonché dell'elevato numero e della diversa natura degli interventi normativi susseguitisi nel tempo, si ritiene opportuno offrire al Giudice un quadro chiaro ed esaustivo delle norme che hanno disciplinato e disciplinano oggi le procedure di reclutamento dei docenti.

Il *Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione* (D.LGS. 297/94) disciplinava al capo II, sezione II, art. 399¹, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, disponendo che tale accesso avvenisse, per il 50%, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50%, mediante concorsi per soli titoli.

La disposizione è stata modificata dall'art. 1 L. 124/99² che ha disposto la

¹ Art. 399 - Accesso ai ruoli

"1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

...".

² Art. 1. Accesso ai ruoli del personale docente

1. L'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato "testo unico", è sostituito dal seguente:

"Art. 399. - (Accesso ai ruoli) -

1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401.

2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano



soppressione del concorso per soli titoli e la creazione in sua sostituzione di graduatorie permanenti, periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che *"hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia"*³.

Successivamente, le norme di interpretazione autentica dettate dal D.L. 255/01 (così come modificato in sede di conversione dalla L. 333/01) hanno attuato un ampliamento delle categorie di docenti aventi diritto all'inserimento nelle suddette graduatorie permanenti, disponendo che vi venissero inseriti - in coda alla categoria di docenti contemplata dalla L. 124/99 - anche due ulteriori categorie:

- il personale in possesso, alla data di entrata in vigore della L. 124/99, dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli (art. 1 co 1 lett. a) del D.L. 255/01);
- i docenti che avessero superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/99, in una graduatoria per l'assunzione di personale non di ruolo (art. 1 co 1 lett. b) del

posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

...".

³ Art. 1 Accesso ai ruoli del personale docente

6. L'articolo 401 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 401. - (Graduatorie permanenti) -

1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1.

2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente..."



D.L. 255/01).

Pertanto, a fronte di tale ulteriore modifica, le graduatorie permanenti risultavano complessivamente articolate in tre scaglioni:

- primo scaglione (art. 1 L. 124/99): docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;
- secondo scaglione (art. 1 co 1 lett. a del D.L. 255/01): personale in possesso dei requisiti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;
- terzo scaglione (art. 1 co 1 lett. b del D.L. 255/01): docenti che avessero superato un precedente concorso per titoli ed esami inseriti in una graduatoria per l'assunzione di personale non di ruolo.

Il D.L. 97/04 (così come modificato, in sede di conversione, dalla L. 143/04), ha poi sancito l'ammissione al terzo scaglione di tutti gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante, comunque acquisito, rendendo tale scaglione il normale approdo di ogni percorso di abilitazione all'insegnamento.

Infine, il panorama normativo sopra descritto ha subito un nuovo e radicale mutamento a seguito della Finanziaria del 2007 (L. 296/06) che, all'art. 1 co 605 lett. c), ha previsto: *"con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti ... sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, ..."*.

B. L'IDONEITÀ DEL DIPLOMA MAGISTRALE QUALE TITOLO ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO

L'art. 3 L. 341/90 di *Riforma degli ordinamenti didattici universitari* ha previsto, per la formazione degli insegnanti della Scuola d'Infanzia (già scuola materna) e della Scuola Primaria (già scuola elementare), l'istituzione di uno specifico corso di laurea articolato in due indirizzi, demandando ad un successivo decreto del Ministro della Pubblica Istruzione la determinazione dei tempi e delle modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti



degli insegnanti in servizio.

Nelle more, il *Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione* (ovvero, il già citato D.LGS. 297/94) ha regolamentato la durata del corso di studi delle Scuole Magistrali e degli Istituti Magistrali, attribuendo ai titoli conseguiti al termine di tali corsi valore abilitante all'insegnamento, per quanto riguarda le prime, nelle Scuole d'Infanzia (art. 194 co 1⁴) e, per quanto riguarda i secondi, nelle Scuole d'Infanzia ed in quelle Primarie (art. 197 co 1⁵).

Alcuni anni dopo, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 L. 341/90, sono stati emanati il D.P.R. 471/96 (il quale ha definito l'ordinamento didattico del corso di laurea preordinato alla formazione degli insegnanti della Scuola d'Infanzia e Primaria) ed il Decreto Interministeriale 10.3.97⁶ (che ha soppresso, a far data dall'anno scolastico 1998-1999, i corsi di studio della Scuola Magistrale e dell'Istituto Magistrale).

Tale Decreto Interministeriale, tuttavia, ha fatto espressamente **salva la valenza abilitativa dei "titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002"**.

Questa situazione non si è modificata a seguito dell'entrata in vigore del successivo D.P.R. 232/98, recante il *Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*, il quale ha ribadito che **"i titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio**

⁴ Art. 194 co 1: *"al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne"*.

⁵ Art. 197 co 1: *"a conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, ... Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio ... dell'istituto magistrale abilita ... all'insegnamento nella scuola elementare"*.

⁶ *Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare, previste dall'art. 3, comma 8, della legge 19 novembre 1990, n. 341 decretato dal Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del Tesoro.*



dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare".

Infine, con il D.LGS. 226/05 il legislatore ha modificato la disciplina del c.d. *secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione*, costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale, sotto il profilo della sua organizzazione, durata, finalità ed esami finali: anche tale intervento normativo, tuttavia, ha confermato il permanente e pieno valore abilitante all'insegnamento nella Scuola d'Infanzia e nella Scuola Primaria del diploma magistrale conseguito a seguito del completamento di corsi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento⁷.

Orbene, dal panorama normativo sopra citato emerge dunque che il diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, a conclusione di corsi di studi funzionanti secondo il vecchio ordinamento e già iniziati alla data di entrata in vigore della normativa abrogatrice di tali corsi, è pacificamente ritenuto titolo abilitante all'insegnamento nella Scuola d'Infanzia e nella Scuola Primaria.

Tale conclusione è definitivamente confermata dal D.P.R. 25.03.14 che, all'esito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da alcuni aspiranti docenti avverso il MIUR, recepisce il parere espresso dal Consiglio di Stato (Sez. II, adunanza 5.06.13, parere n. 4929/2012) che in modo inequivocabile afferma che è *"...illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro*

⁷ Art. 31 Norme finali e abrogazioni

"2. Le seguenti disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi: articolo 82, esclusi i commi 3 e 4; articolo 191, escluso il comma 7; articolo 192, esclusi i commi 3, 4, 9, 10, e 11; articolo 193; articolo 194; articolo 195; articolo 196; articolo 198; articolo 199; articolo 206.

...".



l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia".

C. CONCLUSIONI

Dall'esposizione condotta nei precedenti punti A e B devono dunque trarsi **due conclusioni, assolutamente pacifiche:**

- il diploma magistrale conseguito da parte ricorrente nell'anno 1994 costituisce titolo abilitante all'insegnamento nella Scuola d'Infanzia e Primaria, essendo stato regolarmente conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, indicato dalla normativa quale termine di sbarramento tra il vecchio ordinamento ed il nuovo;
- parte ricorrente, in virtù delle disposizioni di cui alla Legge Finanziaria 2007, ha pieno diritto all'inserimento nel terzo scaglione delle Graduatorie ad Esaurimento quantomeno sin dall'anno 2007.

Da tali circostanze discende **l'illegittimità del D.M. 235/14**, avente ad oggetto l'aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento per il triennio 2014/2017, **nella parte in cui non consente l'inserimento nelle suddette Graduatorie agli aspiranti docenti titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002**, prevedendo invece la sola possibilità di aggiornamento della posizione degli aspiranti docenti già inseriti nelle Graduatorie e, peraltro, imponendo quale modalità di presentazione della domanda l'utilizzo esclusivo della piattaforma web *Istanze on line* presente sul sito del MIUR, accessibile soltanto ai soggetti già iscritti nelle Graduatorie.

L'illegittimità di tale Decreto è del resto già stata sancita dalla sentenza Cons. Stato, Sez. VI, n. 1973/2015, che ha **annullato il D.M. 235/14 "nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento"**.

Tale pronuncia, avendo ad oggetto l'annullamento di un atto amministrativo a contenuto generale, esplica efficacia *erga omnes* e, quindi, anche in favore



dell'odierna ricorrente, in ossequio al principio ormai consolidato stabilito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 2734/98: *“Il principio dell'efficacia “inter partes” del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi pluralità di destinatari, contenuto inscindibile, ed affetti da vizi di validità che ne inficino il contenuto in modo indivisibile per tutti i loro destinatari. Appartengono a tale categoria tanto gli atti di natura regolamentare, quanto quelli aventi portata generale (i cosiddetti atti collettivi, generali, indivisibili, in contrapposizione agli atti plurimi e divisibili), ..., determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attese la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa”*.

Pertanto, non vi è dubbio alcuno che parte ricorrente sia titolare del diritto soggettivo a fare parte delle Graduatorie ad Esaurimento, diritto di cui si chiede l'accertamento a codesto Ecc.mo Giudice.

Dalla sussistenza di tale indubbia situazione giuridica soggettiva deriva altresì il diritto dell'istante di partecipare al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2015/2016 di cui alla Legge Buona Scuola (L. 107/15, emanata in attuazione della L. 190/14, c.d. “Legge di Stabilità 2015”⁸), laddove tale piano di assunzioni è previsto a beneficio dei soggetti

⁸ Art. 1

“... ”

4. al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, per la valorizzazione dei docenti e per una sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica, anche attraverso la valutazione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo denominato «Fondo “ La buona scuola”», con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

5. Il Fondo di cui al comma 4 è finalizzato all'attuazione degli interventi di cui al medesimo comma 4, con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni, al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro e alla formazione dei docenti e dei dirigenti”.



rientranti (oltre che nelle Graduatorie del concorso per titoli ed esami) anche nelle Graduatorie ad Esaurimento⁹.

Sennonché, in forza del richiamo operato dal comma 97, l'art. 1, comma 96, stabilisce, per la parte che qui interessa, che al piano straordinario di assunzioni in questione possono partecipare esclusivamente *"b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento"*.

Tale limitazione è stata recepita nel Decreto MIUR 767/15 ([vd.ns.doc.n.7](#)).

Ora, in considerazione di tutto quanto sopra ricostruito e dimostrato, è del tutto evidente l'illegittimità costituzionale di tale disposizione di legge per violazione degli artt. 1, comma 1; 3; 4, comma 1; 35, comma 1, Cost., nella parte in cui limita la partecipazione al suddetto piano straordinario di assunzioni ai soli soggetti già iscritti nelle graduatorie alla data di entrata in vigore della legge (ossia al 16.7.15), non prevedendo altresì che possono parteciparvi pure i soggetti che hanno diritto di fare parte delle Graduatorie ad Esaurimento in quanto in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

L'emarginata illegittimità costituzionale è tanto più evidente quanto più si rifletta sul fatto che il legislatore è intervenuto dopo l'inequivocabile riconoscimento da parte della giurisprudenza del diritto a fare parte delle Graduatorie ad Esaurimento dei citati soggetti.

⁹ Art. 1

"96. Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95:

a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.

97. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 96..."



Pertanto, la suddetta disposizione viola palesemente i richiamati canoni costituzionali (in specie, quelli) a tutela del diritto al lavoro, dal momento che limita la partecipazione alle predette assunzioni straordinarie solo a chi in quelle Graduatorie era già iscritto al momento dell'entrata in vigore della Legge, quando è noto che, negli anni, in modo riconosciuto illecito e illegittimo dalla giurisprudenza, il Ministero ha sempre negato il diritto all'inserimento in tali elenchi ai diplomati nelle scuole magistrali *ante* 2001/2002.

Giusta l'art. 23, L. 87/1953, le sopraesposte ragioni dimostrano la rilevanza della suddetta questione di legittimità, non potendo il giudizio essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione medesima, nonché la sua non manifesta infondatezza alla stregua delle succitate norme costituzionali.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la sig.ra Solano Lidia chiede che il Tribunale adito voglia accertare e dichiarare il diritto di fare parte del terzo scaglione delle Graduatorie ad Esaurimento definitive dell'ambito territoriale di Novara per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) per gli anni scolastici 2014/2017, alla posizione corrispondente al punteggio maturato.

Conseguentemente, si chiede che il Tribunale adito:

- voglia dichiarare l'illegittimità del D.M. 235/14 e delle Graduatorie ad Esaurimento definitive dell'ambito territoriale di Novara per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) per gli anni scolastici 2014/2017, nonché di tutti gli altri atti amministrativi conseguenti, collegati o comunque connessi, procedendo alla loro disapplicazione laddove non ammettono l'inserimento di parte ricorrente in tali Graduatorie, nonché condannare le Amministrazioni convenute a porre in essere tutti gli atti e le azioni necessarie a consentire tale inserimento, con decorrenza dalla data di approvazione delle Graduatorie ad Esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della presente domanda giudiziale;
- voglia sollevare in via pregiudiziale la questione di legittimità costituzionale



dell'art. 1, comma 96, lett. b), della L. 107/15 (Legge Buona Scuola) in riferimento agli artt. 1, comma 1; 3; 4, comma 1; 35, comma 1, Cost., nella parte in cui non prevede che al piano straordinario di assunzione possano partecipare anche coloro che hanno diritto di fare parte delle Graduatorie ad Esaurimento in quanto in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e, previo annullamento in via interpretativa della Corte costituzionale della suddetta norma, accertare il diritto di parte ricorrente di partecipare al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2015/2016 di cui alla Legge Buona Scuola (L. 107/15) e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e quindi disapplicare il Decreto MIUR 767/15 nella parte in cui impedisce l'emarginata partecipazione in attuazione della suddetta norma di legge.

*** *****

In considerazione di quanto esposto, la sig.ra Solano Lidia – come in atti rappresentata, difesa e domiciliata – si vede costretta a ricorrere come

RICORRE

a codesto Ill.mo Signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Novara affinché, ai sensi dell'art. 415, comma 2, c.p.c., voglia fissare udienza di discussione avanti a sé, nonché dare esecuzione ad ogni ulteriore incombenza istruttorio in vista dell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

NEL MERITO IN VIA PREGIUDIZIALE:

sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 96, lett. b), della L. 107/15 (Legge Buona Scuola) in riferimento agli artt. 1, comma 1; 3; 4, comma 1; 35, comma 1, Cost., nella parte in cui non prevede che al piano straordinario di assunzione possano partecipare anche coloro che hanno diritto di fare parte delle Graduatorie ad Esaurimento in quanto in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e, previo annullamento in via interpretativa della Corte costituzionale della suddetta



norma, accertare il diritto di parte ricorrente di partecipare al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2015/2016 di cui alla Legge Buona Scuola (L. 107/15) e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e quindi disapplicare il Decreto MIUR 767/15 nella parte in cui impedisce l'emarginata partecipazione in attuazione della suddetta norma di legge.

NEL MERITO:

accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Solano Lidia ad essere inserita nel terzo scaglione delle Graduatorie ad Esaurimento definitive dell'ambito territoriale di Novara per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) per gli anni scolastici 2014/2017, alla posizione corrispondente al punteggio maturato,

conseguentemente, dichiarare l'illegittimità del D.M. 235/14 e delle Graduatorie ad Esaurimento definitive dell'ambito territoriale di Novara per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) per gli anni scolastici 2014/2017, e di tutti gli altri atti amministrativi conseguenti, collegati o comunque connessi, procedendo alla loro disapplicazione laddove non ammettono l'inserimento di parte ricorrente in tali Graduatorie,

per l'effetto, condannare le Amministrazioni convenute a porre in essere tutti gli atti e le azioni necessarie a consentire tale inserimento, con decorrenza dalla data di approvazione delle Graduatorie ad Esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della presente domanda giudiziale.

IN VIA ISTRUTTORIA:

acquisire la documentazione prodotta;

ordinare all'Amministrazione scolastica la produzione in giudizio delle Graduatorie ad Esaurimento definitive relative a tutti i 101 ambiti territoriali per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) per gli anni scolastici 2014/2017;

IN OGNI CASO:



con vittoria di compenso professionale e di spese di giudizio, oltre al rimborso di Iva e Cpa secondo legge, nonché del 15% su diritti e onorari ex art. 2 D.M. n. 55/2014.

Si producono:

- 1) diploma di maturità magistrale;
- 2) autocertificazione di servizio;
- 3) copia del D.M. 235/2014;
- 4) sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 16.04.15;
- 5) raccomandata a/r della ricorrente;
- 6) comunicazione del MIUR in data 21.10.15;
- 7) Decreto MIUR 767/15;
- 8) Autocertificazione reddituale;
- 9) Tribunale Nuoro, Sez. Lavoro, ordinanza 17.7.15 nel proc. n. 250/15-1.

Si dichiara che il presente procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato in forza dell'autocertificazione reddituale prodotta *sub* 8.

Torino/Novara, lì 18.02.16

AVV. ALBERTO M. BORRIONE

AVV. ENRICA CASETTA

PROF. AVV. MASSIMO OCCHIENA

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

La parte ricorrente, rappresentata, difesa e domiciliata giusta delega in calce al presente atto

PREMESSO CHE

- l'art. 1 co 100 della L. 107/15, in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere "*l'ordine di preferenza tra tutte le province a livello nazionale*";



- in ragione di tale previsione, tutti gli aspiranti docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento possono concorrere all'assunzione in tutti i 101 ambiti territoriali, con conseguente loro potenziale interesse contrario all'accoglimento del presente ricorso;
- la notifica del presente atto ai soggetti controinteressati secondo le ordinarie forme previste dal codice di procedura civile sarebbe assai difficile in considerazione dell'immenso numero dei destinatari;
- l'art. 150 co 1 c.p.c. prevede, per i casi in cui la notificazione nei modi ordinari sia *"sommamente difficile"*, la possibilità di eseguirla per pubblici proclami, mediante la pubblicazione di un semplice sunto dell'atto sulla Gazzetta Ufficiale;
- tuttavia, l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio dalla giurisprudenza: significativa, sul punto, è la pronuncia del Consiglio di Stato, IV Sez., n. 106/90, secondo cui *"non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in giudizio – di prendere visione costante del foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato"*;
- la pubblicazione di un estratto del presente atto sulla Gazzetta Ufficiale sarebbe peraltro estremamente onerosa per la parte ricorrente;
- l'art. 151 c.p.c. stabilisce la facoltà del Giudice adito di *"prescrivere, anche d'ufficio ..., che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge ... quando lo consigliano circostanze particolari ..."*;
- l'art. 12 L. 205/00 prevede la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli telematici o via telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- la stessa giurisprudenza ha ripetutamente affermato che *"le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come «inviolabile» in*



ogni stato e grado del processo (C. 13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio" (Cass. civ., n. 3286/06; Cass. civ., n. 4319/03);

- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami di cui all'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del ramo della Pubblica Amministrazione interessata al procedimento oggetto di causa;
- la stessa giurisprudenza ordinaria del lavoro ha recentemente autorizzato tale forma alternativa di notifica: *"...ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio ... di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto anche TAR Lazio, Latina, Decreto collegiale n. 950/12; TAR Lazio, Roma, Ordinanza collegiale n. 9506/2013)"* (Tribunale Nuoro, Sez. Lavoro, ordinanza 17.7.15 nel proc. n. 250/15-1 – vd.ns.doc.n.9);
- la notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione e/o del MIUR U.S.R. di riferimento, sarebbe idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso e permetterebbe ad eventuali controinteressati di intervenire nel presente procedimento.

Tutto ciò premesso e considerato, la parte ricorrente

INSTA

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito voglia autorizzare ai sensi dell'art. 151 c.p.c. che la notificazione del presente ricorso a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali



italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 avvenga tramite pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- **Autorità giudiziaria** procedente e **numero di registro** della procedura;
- **nome della parte ricorrente** e indicazione dell'**Amministrazione intimata**;
- **sunto dei motivi del ricorso**;
- **indicazione dei controinteressati**, da individuarsi genericamente come tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso d'appartenenza;
- **testo integrale del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza**.

Con osservanza.

Torino/Novara, lì 18.02.16

AVV. ALBERTO M. BORRIONE

AVV. ENRICA CASETTA

PROF. AVV. MASSIMO OCCHIENA



DELEGA:

Io sottoscritto/a BULANO LIDIA nato/a YIBO VAZENTIA prov. V.V.
Il 10/04/15 e residente in STR. BALOSSINI, 10 NOVARA prov. NO
delego a rappresentarmi e difendermi nella procedura contro MIUR _____

In ogni sua fase e grado, compresa l'esecuzione ed eventuale opposizione, anche in grado di appello, con facoltà altresì di evocare terzi in giudizio, transigere, conciliare, rinunciare gli atti del giudizio e accettare rinunce, quietanzare, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, gli avv.ti Alberto Borrione, Enrica Casetta e Massimo Occhiena del Foro di Torino, eleggendo domicilio presso lo studio dell'avv. Matteo Cardani del Foro di Novara, Viale Roma n. 52

Torino/Novara, li 4/11/15

Lioba Solera

V° per autentica

F.to: 



